

Sent. n. 30/2024 pubbl. il 01/03/2024  
Rep. n. 7030/2024 del 01/03/2024

LIQ. CONTR.  
N° 8/24



Repubblica italiana  
*in nome del popolo italiano*  
Tribunale di Busto Arsizio  
Seconda Sezione Civile

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in Camera di consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati

Dott. Marco Giovanni Lualdi	Presidente
Dott. Elisa Tosi	Giudice Relatore ed Estensore
Dott. Maria Elena Ballarini	Giudice

ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

nel procedimento unico portante R.G. 20/2024 P.U.

#### PROMOSSO DA

[redacted] con domicilio telematico eletto presso l'indirizzo di p.e.c. dell'Avv. SALVATORE LUISE che la rappresenta e difende, come da procura alle liti allegata al ricorso.

**Visto** il ricorso per dichiarazione di apertura della Liquidazione controllata del patrimonio di [redacted] depositato dalla medesima debitrice sovraindebitata in data 05.2.2024, ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i.

**Esaminati** gli atti, i documenti depositati unitamente al ricorso ed, in particolare, la Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i. redatta del Gestore della crisi, Avv. Daniele Enrico Paci, nominato in data 24.11.2023 dall'O.C.C. Protezione Sociale Italiana Segretariato Sociale di Buscate (MI).

**Esaminate** le risultanze delle informative acquisite presso AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, Camera di Commercio ed INPS.

**Udita** la relazione del Giudice Delegato.

#### Rilevato che:

- Sussiste ai sensi degli artt. 26 e 27, co. 3, c.c.i.i. la giurisdizione e la competenza di questo Tribunale, in quanto la debitrice sovraindebitata ha la residenza nel Comune di Legnano e non sussistono ragioni per ritenere che il “centro degli interessi” sia localizzato altrove.

Firmato Da: LUALDI MARCO GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: ccca8  
Firmato Da: CERQUA TEODORA EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 15c6fac22303a6e587b78b06a6cb4533  
Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea99895442691637c855901b5daa6138



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
SEZIONE II CIVILE

- Sussiste la legittimazione della ricorrente, ai sensi degli artt. 2, co. 1, lett. c), e 269 c.c.i.i., in quanto [redacted] non risulta assoggettabile alla procedura di Liquidazione giudiziale ovvero di Liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal Codice civile o da Leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.
- La Relazione di cui all'art. 269, co. 2, c.c.i.i., così come integrata in data 20.2.2024, espone una valutazione positiva sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda (Relazione dell'O.C.C., pag. 3 e 20) ed illustra la situazione economica, patrimoniale e finanziaria della debitrice ricorrente.

Sul punto, deve essere tuttavia ribadito che tra i debiti concorsuali dovranno essere ricomprese le obbligazioni derivanti dal contratto di mutuo stipulato con Intesa Sanpaolo S.p.A. in epoca anteriore al deposito della domanda, applicandosi anche alla liquidazione controllata il disposto dettato dall'art. 154 CCII in tema di liquidazione giudiziale per cui i crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data di apertura della liquidazione. Ad oggi, infatti, non risulta che la Banca abbia prestato il proprio assenso alla richiesta di accollo del mutuo in capo al solo Sig. Simone Montanero, coniuge della ricorrente, con conseguente liberazione della condebitrice solidale.

- Sussiste il requisito di cui all'art. 270, co. 1, c.c.i.i., non essendo state avanzate domande di accesso alle due procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento previste dal *Titolo IV* del Codice della Crisi d'Imprese e dell'Insolvenza (Ristrutturazione dei debiti del consumatore e Concordato minore);
- Sussiste il presupposto oggettivo del sovraindebitamento codificato nell'art. 2 lett. c) c.c.i.i. (*"lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative"*) desumibile dalla Relazione dell'O.C.C. e dalle dichiarazioni confessionarie rese dalla parte ricorrente.

In particolare, la ricorrente ha esposto che le cause di sovraindebitamento derivano dall'attività imprenditoriale esercitata in qualità di socio accomandatario della Società in accomandita semplice [redacted], cancellata nel 12.04.2019 e in qualità di titolare della ditta individuale [redacted], cancellata in data 26.04.2022, che ha prodotto un'esposizione debitoria per un totale di € 423.965,16, di cui € 371.898,42 solo nei confronti di ADER. Tali passività non sono ripianabili integralmente con l'esiguo patrimonio disponibile e con il reddito da lavoro dipendente della ricorrente, che percepisce una retribuzione media mensile da pari ad € 1.423,64 (cfr. cedolini paga, doc. 44,45,46).

- Il patrimonio oggetto di liquidazione è composto:
  - i) dall'autovettura marca Fiat modello 500 targata [redacted], del valore stimato di € 5.000,00. Con riferimento a tale bene, si osserva che lo stesso non può essere sottratto alla liquidazione che necessariamente comprende l'intero patrimonio del debitore ad eccezione delle cose assolutamente impignorabili per legge. L'esigenza per il debitore di organizzare la propria vita quotidiana, rispetto alla quale la disponibilità del veicolo assume indubbia rilevanza anche per recarsi sul posto di lavoro, giustifica tuttavia la non immediata consegna del bene ai sensi dell'art. 270 comma II lett. e) che potrà



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
SEZIONE II CIVILE

- essere utilizzato sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione;
- ii) dal 50% del saldo del conto corrente DEUTSCHE BANK N. 115 400192- 9;
  - iii) dai proventi dell'attività lavorativa svolta, con esclusione della quota occorrente per il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita del debitore e della sua famiglia, indicata nella misura mensile di € 1.000,00 che appare coerente con le voci di spesa analiticamente dettagliate e verificate dall'OCC. Per far fronte ad eventuali spese impreviste, tale importo viene incrementato ad € 1.050,00 mensili per n. 12 mensilità, mentre la tredicesima mensilità sarà appresa dalla procedura.

Ai fini di un più agevole controllo sull'entità delle somme da incamerare, la AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE OVEST MILANESE (con sede legale in Legnano (MI), Via Papa Giovanni Paolo II) che eroga gli emolumenti a favore della ricorrente, dovrà versare alla procedura tutte le somme spettanti alla debitrice sul conto corrente indicato dal Liquidatore, il quale poi provvederà, con cadenza mensile, a corrispondere alla Sig.ra  la quota necessaria alle esigenze di vita sopra determinata.

**Ritenuto che** alla luce di tali elementi è da escludere il ricorrere di un fenomeno di occasionale inadempienza, dovendosi per contro desumere il sussistere uno stato di definitiva incapacità della ricorrente di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

**Precisato**, quanto alla nomina del liquidatore che ricorrono giustificati motivi per non confermare quale liquidatore l'OCC nominato ai sensi dell'art. 269 c.c.i.i. (che risulta iscritta all'ordine degli avvocati di Como, con studio in Cantù) e conseguentemente provvedere alla nomina scegliendo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014 n. 202. Tali giustificati motivi consistono nella necessità di garantire maggiore celerità e tempestività nello svolgimento della procedura, mediante la scelta di un liquidatore che, oltre a risiedere nel circondario del Tribunale, come richiesto dall'art. 270, secondo comma, lettera b) ccii, operi altresì in prossimità dei luoghi in cui sono situati i beni mobili ed è collocata la residenza del debitore (Legnano) e possa pertanto garantire una loro gestione diretta e conseguentemente più efficiente e rispettosa delle prassi consolidate.

**P.Q.M.**

Visto l'art. 270 c.c.i.i.,

**DICHIARA** l'apertura della Liquidazione controllata dei beni del patrimonio di

**NOMINA** Giudice Delegato la **Dott.ssa Elisa Tosi**.

**NOMINA** Liquidatore la **Dott.ssa Michela Branca** con studio in Canegrate, Via Este n. 2.

**ASSEGNA** ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'Elenco depositato **termine fino al 29/04/2024**, a pena di inammissibilità, per trasmettere al Liquidatore, a mezzo p.e.c., la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 c.c.i.i. (mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di p.e.c. del Curatore e con spedizione da un indirizzo di p.e.c.), con l'avvertimento che le comunicazioni ai soggetti per i quali è previsto l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in Cancelleria e che si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario.

**ORDINA** la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.



TRIBUNALE DI BUSTO ARSIZIO  
SEZIONE II CIVILE

**AUTORIZZA** la debitrice ad utilizzare il veicolo Fiat modello 500 targata  sino al momento in cui sarà posto in vendita secondo le tempistiche previste dal Liquidatore nel redigendo programma di liquidazione ed a trattenere per il proprio mantenimento il reddito mensile netto di € 1.050,00 per dodici mensilità.

**DICHIARA CHE** non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquisiti diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte di creditori aventi titolo o causa anteriore.

**DISPONE** l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale a cura del Liquidatore.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura del Liquidatore, sia notificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto della liquidazione.

**ORDINA** la trascrizione della sentenza, a cura del liquidatore, presso gli uffici competenti.

**DISPONE CHE** il Liquidatore:

- entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza, aggiorni l'elenco dei creditori;
- entro trenta giorni dalla scadenza dei termini per la proposizione delle domande di cui all'art. 270, comma 2, lettera d), depositi il progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore e lo comunichi agli interessati secondo quanto previsto dall'art. 273 primo comma CCII.;
- entro il 28 maggio 2024, completi l'inventario dei beni e depositi il programma di liquidazione secondo quanto previsto dall'art. 272, secondo comma, CCII.;
- entro il 29 agosto 2024 depositi la prima relazione semestrale di cui all'art. 275 CCII.

**DISPONE CHE** la presente sentenza, a cura della Cancelleria, sia comunicata al Liquidatore e alla parte ricorrente.

Sentenza *ope legis* esecutiva.

Così deciso in Busto Arsizio, nella Camera di consiglio del 28/02/2024.

Il Giudice Relatore ed Estensore  
*Dott. Elisa Tosi*

Il Presidente  
*Dott. Marco Giovanni Lualdi*

Firmato Da: LUALDI MARCO GIOVANNI Emesso Da: INFOCAMERE QUALIFIED ELECTRONIC SIGNATURE CA Serial#: ccc88  
Firmato Da: CERQUA TEODORA EUGENIA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 15c16a22303e6e87b76106e6cb4533  
Firmato Da: TOSI ELISA Emesso Da: ARUBAPEC PER CA DI FIRMA QUALIFICATA Serial#: 1ea9999544269f637c85b901b5d66139

